LICEO CLASSICO STATALE - "D.A. AZUNI"-SASSARI
Prot. 0012872 del 07/11/2024
I-1 (Uscita)

REGOLAMENTO IN MERITO AD ASSENZE E VALIDITÀ DELL'ANNO SCOLASTICO

Delibera Collegio Docenti del 16 ottobre 2024

Per gli studenti di tutte le classi di istruzione secondaria di secondo grado, ai fini della valutazione finale di ciascun studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato– art. 14 comma 7 del D.P.R. n. 122 del 22.6.2009.

Art. 1

Orario annuale personalizzato

L'orario annuale personalizzato si ottiene moltiplicando il numero di ore di lezione settimanale, previsto dai quadri orari di ogni indirizzo di studio, per il numero convenzionale di trentatré settimane di lezione.

Indirizzo	monte ore settimanale	monte ore annuale	numero ore di assenza consentito per la validità dell'A.S. (25%)
Liceo Classico tradizionale biennio	27	891	223
Liceo Classico tradizionale triennio	31	1023	256
Liceo Classico logico-filosofico e biomedico biennio	30	990	247
Liceo Classico logico-filosofico e biomedico triennio	34	1122	281
Liceo Musicale e Coreutico	32	1056	264

L'orario annuale personalizzato comprende anche:

a. le ore programmate dal Consiglio di Classe per le attività extra curriculari (uscite didattiche, viaggi di istruzione, alternanza scuola lavoro per la parte eccedente le ore curricolari, attività di orientamento per la parte eccedente le ore curricolari, ecc.) oggetto di formale valutazione intermedia e finale da parte del consiglio di classe, anche in modalità

didattica digitale integrata, comprendendo quindi sia le ore in presenza, sia quelle a distanza, comunque inserite nel registro elettronico;
b. le assemblee studentesche d'Istituto;
c. i periodi di ricovero in luoghi di cura o presso il proprio domicilio in cui lo/a studente/ssa segue momenti formativi sulla base di appositi programmi di apprendimento personalizzati, predisposti dalla scuola, ovvero attività didattiche funzionanti all'interno dei luoghi di cura stessi (art. 11, DPR 122/2009) secondo le modalità di attivazione previsti dalla normativa vigente;
d. eventuali giorni di assenza per allontanamento dalle lezioni in presenza o a distanza, nonché sospensioni temporanee dalle lezioni a distanza, stabilite dagli organi competenti come previsto dal regolamento disciplinare.

Per i casi in cui è previsto il PEI si fa riferimento al monte ore in esso definito.

Per gli alunni ammessi a frequentare le lezioni dopo l'inizio dell'anno scolastico l'orario annuale personalizzato è riferito al giorno di ammissione alla frequenza.

Art. 2 Calcolo del limite delle assenze ed esclusione dallo scrutinio

Il numero totale delle ore di assenza non dovrà essere superiore al 25% dell'orario annuale personalizzato, comprensivo delle lezioni in presenza e a distanza; il superamento di tale limite, tenuto conto delle deroghe riconosciute negli articoli successivi, comporta l'esclusione dello/a studente/ssa dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva ovvero all'esame finale.

Il numero totale delle ore di assenza ricomprende:
a. le entrate posticipate e le uscite anticipate;
b. le assenze riferite alle attività extra curriculari programmate dal Consiglio di Classe (all'art 1 punto b);
Agli/lle studenti/esse che si trasferiscono da altri istituti nel corso dell'anno scolastico saranno computate le assenze maturate nella scuola di provenienza.

Art. 3 Assenze ammesse alla deroga

La deroga al limite delle assenze è prevista per i casi debitamente documentati, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di Classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati.

Possono essere ammesse alla deroga le assenze che riguardano:

a. gravi motivi di salute adeguatamente documentati (ricovero ospedaliero, in day hospital o cure domiciliari) che comportino un'assenza continuativa oppure ricorrente,ma legata allo stesso ciclo di cure e/o terapie;
b. fruizione della legge 104/92;
c. donazioni di sangue;
d. partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal CONI e previste dal PFP (Percorso Formativo Personalizzato) di ciascuno studente-atleta, fino a un massimo di 5 gg al mese;
f. gravi motivi personali o familiari (provvedimenti dell'autorità giudiziaria, attivazione di separazione dei genitori in coincidenza con l'assenza, lutto dei componenti del nucleo famigliare entro il II grado, rientro nel paese d'origine per motivi legali).

Le richieste di deroga debitamente documentate vanno presentate dai genitori/tutori/affidatari delle studentesse e degli studenti ovvero dai/lle diretti/e interessati/e (se maggiorenni), per il tramite della segreteria didattica. Il Dirigente Scolastico ne accerta la sussistenza (compie il controllo formale) dei requisiti comunicandolo al coordinatore.
L'accoglimento della deroga deve essere deliberato dal Consiglio di Classe e verbalizzato in sede di scrutinio.

Art. 4 Sui certificati medici
Per quel che riguarda i Certificati Medici, vale quanto segue:
a) Per la riammissione in classe, non è più necessario il certificato medico (e sufficiente la giustificazione da parte della famiglia), anche qualora l'assenza si prolunghi per più di 5 giorni (art.39 della Legge Regionale n. 9 del 23 ottobre 2023).
b) Per la deroga sul numero di assenze al fine di acquisire la validità dell'anno scolastico è ancora necessario presentare il certificato medico.
Nello specifico:
- i certificati medici dove è attestato esclusivamente lo stato di buona salute in vista della ripresa delle lezioni e non vi è una esplicita attribuzione delle assenze a ragioni di salute, non sono di norma ritenuti validi al fine delle deroghe sul numero di assenze; in questo caso le assenze partecipano al conteggio delle "assenze effettive" e non vengono scalate dal computo finale;
- i certificati medici che indicano il periodo di assenza riconducendo tali assenze a motivi di salute, sono di norma accolti ai fini del conteggio delle "assenze giustificate" e perciò vengono scalati dal conteggio finale.
c) Affinché venga riconosciuta la deroga, sono previste le seguenti condizioni necessarie:
- il periodo di assenza (inizio e fine, oppure elenco dei giorni di assenza) deve essere esplicitamente indicato nel certificato.;

- le certificazioni mediche di assenza devono essere presentate in Segreteria entro 7 giorni scolastici a partire dal rientro in classe (si escludono i festivi). Non saranno accettati certificati medici per la deroga al monte ore delle assenze prodotti con ulteriore ritardo rispetto al rientro a scuola.

d) Laddove si ravvisa un ricovero ospedaliero o una patologia tale da implicare periodi prolungati di assenza e la conseguente compromissione della regolare frequenza alle lezioni, è possibile far detrarre queste assenze dal computo finale, presentando copia del Certificato di Ricovero Ospedaliero oppure un certificato emesso o vidimato dall'ASL (o da un Centro Accreditato).

e) Qualora le assenze superino il 25% e si ravvisi la non ammissione allo scrutinio finale, la semplice certificazione del proprio medico 'di base' in assenza del Certificato di Ricovero Ospedaliero o della Vidimazione da parte dell'ASL (o di un centro accreditato), non basta di per sé a giustificare le assenze: il Consiglio di Classe potrà perciò – in forma insindacabile - deliberare di non tenere conto di tale certificato nel computo dei giorni effettivi di frequenza scolastica, non applicare la deroga e quindi conteggiare tali assenze nel computo finale. Sarà premura della famiglia produrre gli eventuali certificati del medico specialista, dell'ospedale o dell'ASL, che il Consiglio avrà facoltà di richiedere.